

prove di accertamento finale e indica il punteggio che il candidato porta con sé all'esame stesso; tale accesso è peraltro consentito solo ai candidati che abbiano un riscontro positivo.

Nei percorsi leFP, a titolarità degli Organismi di Formazione, non è previsto il debito scolastico, poiché tutta l'attività è gestita nella forma della personalizzazione, mentre i LARSA possono essere attivati in ogni momento del percorso formativo, in corrispondenza delle necessità effettivamente evidenziate dall'organo collegiale dei formatori/consiglio di classe.

La certificazione delle competenze

Per quanto riguarda i traguardi formativi generali, ogni percorso formativo svolto anche parzialmente nel sistema educativo regionale conduce alla **certificazione delle competenze**, rilasciata utilizzando l'**Allegato 7** dell'**Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011** ed in relazione ai traguardi formativi del medesimo Accordo.

Al termine del percorso triennale e quadriennale viene rilasciata la **certificazione delle competenze** del percorso formativo, unitamente alla **certificazione finale** che viene formalizzata attraverso il rilascio dell'attestato previsto per la qualifica o per il diploma professionale, di cui ai format allegati al presente documento (cfr. **Allegati 8 e 9**), redatti in conformità ai corrispondenti modelli allegati all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011.

L'esame finale

La Qualifica e il Diploma professionale di un percorso di istruzione e formazione sono titoli di studio riconosciuti a livello nazionale ed europeo, ai sensi del Quadro nazionale delle Qualifiche (QNQ) dell'8.01.2018.

In particolare, il D.Lgs. n. 226/2005 prevede che gli allievi, a conclusione dei percorsi di durata triennale o quadriennale, sostengano un **esame finale**. Per quanto riguarda i **risultati di apprendimento** oggetto della valutazione finale, l'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011 prevede - in forma unitaria - l'acquisizione di **tre tipologie di competenza: competenze personali, culturali di base e tecnico-professionali comuni e professionali specifiche**.

In linea con questi elementi, va definita la metodologia per gli esami finali attraverso la quale la valutazione degli esiti viene realizzata verificando nei candidati sia la capacità di ripetere specifici contenuti sia, soprattutto, la capacità di mobilitarli a fronte di compiti e problemi tratti dalla realtà.

L'articolazione dell'esame - di norma della durata di **due giorni** - prevede le seguenti tipologie di prova:

- **prova esperta/tecnica;**
- **prova orale.**

La centralità e l'importanza attribuita alla prova esperta/tecnica trova riscontro nella definizione dei punteggi ad essa collegati, unitamente alla prova orale e alla valutazione complessiva del percorso formativo, ovvero:

- ✓ **prova esperta/tecnica: 50 punti,**
- ✓ **prova orale 30 punti;**
- ✓ **curriculum del percorso formativo di qualifica e/o diploma fino ad un massimo di 20 punti.**



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE
ABRUZZO



Il candidato viene presentato all'esame dall'istituzione scolastica/formativa con un **punteggio di ammissione**, che tiene conto del suo rendimento e del comportamento maturato nell'intero percorso formativo. Inoltre, l'allievo si presenta all'esame con il corredo del suo **portfolio**, contenente UdA e prodotti professionali particolarmente riusciti, che ne evidenziano le competenze raggiunte.

La **prova esperta/tecnica** ha lo scopo di fornire evidenze delle competenze di base e professionali maturate durante il percorso scolastico/formativo attraverso la **elaborazione/realizzazione di un prodotto/servizio significativo**, in grado di dimostrare le competenze di base e tecnico-professionali acquisite.

Essa è distinta in **tre elementi sequenziali**:

- redazione di una **scheda di lavoro**;
- **progettazione e realizzazione del prodotto/servizio**, con verifica/collaudo e consuntivo;
- **elaborazione relativa agli aspetti scientifici e tecnologici della prova**.

È compito dell'istituzione scolastica/formativa predisporre la prova, articolata nei tre suddetti elementi ed elaborata facendo riferimento alle competenze tecnico professionali comuni e specifiche della figura professionale, oltre che alle competenze di base.

Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati, per ogni figura o indirizzo di figura di qualifica deve essere garantita la predisposizione e somministrazione di prove professionali riferite agli specifici *output* di figura o indirizzo di figura.

La **prova orale** è inerente alle materie curriculari, con particolare rilevanza degli argomenti afferenti la tipologia di qualifica/diploma da conseguire.

Il **punteggio minimo** per il superamento dell'esame ed il conseguimento dell'idoneità di qualifica/diploma professionale è di **60 punti su 100**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rinvia ulteriormente alle disposizioni del previsto Accordo tra Regione eUSR.

3.9 La Commissione di valutazione dell'esame finale

Per la **costituzione della Commissione d'esame** l'istituzione scolastica/formativa, **60 giorni** prima della data programmata per la prova d'esame, avanza specifica richiesta al Responsabile del Servizio regionale competente, fornendo i nominativi dei commissari designati.

La Commissione d'esame è costituita presso la sede dell'istituzione scolastica/formativa, in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma in relazione ad una specifica figura/indirizzo di figura di qualifica professionale.

In presenza di classi articolate, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più figure/indirizzi di figura di qualifica professionale.

Le sedi d'esame e le Commissioni sono stabilite dall'Ufficio regionale competente.

La Regione, previa verifica dei requisiti, procede con atto formale alla nomina dei Presidenti e dei Commissari, nonché alla conseguente costituzione formale delle Commissioni presso le istituzioni scolastiche e/o formative o loro sedi.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE
ABRUZZO



La **Commissione** è validamente costituita con riferimento alle seguenti **risorse minime**:

- a) un Presidente con funzione di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione;
- b) tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, individuati tra i docenti formatori del gruppo classe, di cui uno con insegnamento relativo all'area culturale di base e due con insegnamento relativo all'area tecnico professionale.

La Commissione può essere integrata – a discrezione dell'istituzione scolastica/formativa – dal tutor didattico/formativo o dal coordinatore del corso.

La determinazione finale complessiva d'esame del punteggio in centesimi, relativa all'attribuzione della Qualifica/Diploma è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Ai fini della validità delle attività della Commissione, è prevista solo l'assenza temporanea di uno dei suoi membri per volta. In caso di assenza temporanea del Presidente, lo stesso deve designare un proprio sostituto; in ogni caso il Presidente risponde del processo e degli atti della Commissione. Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati, per ogni figura o indirizzo di figura di qualifica deve essere garantita la presenza di una risorsa che ha esercitato le proprie funzioni di insegnamento nel corrispondente specifico ambito tecnico professionale, con eventuale conseguente incremento del numero minimo dei Commissari di cui al precedente punto b).

In sede di **riunione preliminare**, su proposta dell'istituzione scolastica/formativa, la Commissione definisce:

- l'articolazione, le modalità organizzative e di svolgimento delle prove, nell'ambito del calendario d'esame; i criteri di elaborazione e valutazione delle prove;
- i criteri di attribuzione di ulteriori 5 punti aggiuntivi, quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore del profilo complessivo del candidato;
- le eventuali disposizioni e misure relative ad allievi disabili e con DSA;
- le modalità organizzative e di svolgimento dello scrutinio finale e della pubblicazione dei risultati d'esame.

Le suddette deliberazioni sono formalizzate su apposito **verbale**, firmato dal Presidente e dai Commissari. Nella Commissione con più gruppi classe, anche nel caso della coincidenza dei Commissari, la riunione preliminare e lo scrutinio devono essere effettuati in modo distinto; i verbali devono essere parimenti distinti.

In caso di impedimenti dovuti a circostanze eccezionali che non possono consentire all'allievo di partecipare all'esame finale, è consentito alla Commissione di valutazione di potersi successivamente autoconvocare alla prima data utile e, comunque, entro e non oltre l'inizio del successivo anno scolastico/formativo di riferimento, al fine di consentire all'allievo di poter sostenere l'esame finale.

Limitatamente agli OdF, sono a carico dell'istituzione formativa il rimborso delle spese di viaggio (documentate a partire dai 10 chilometri dal comune sede di residenza della persona impiegata), di vitto e di alloggio (nel caso di trasferte al di fuori del comune sede di residenza superiori agli 80 chilometri). L'importo dei rimborsi del carburante è corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'Automobile club d'Italia (ACI) sul sito www.aci.it.

In caso di **svolgimento dell'attività lavorativa presso gli Istituti professionali di Stato** le connesse spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico della Regione Abruzzo.

I dipendenti regionali, nominati quali presidenti di commissione, svolgono le attività di pertinenza in orario di servizio.

3.10 Modalità di passaggio tra sistemi formativi

Nelle more dell'emanazione dell'Accordo tra Regione e USR ci si attiene alle disposizioni previste dall'**Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 10.05. 2018** (Rep. Atti n. 100/CSR) per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 29.04.2010, del 27.07.2011 e del 19.01.2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 13.04.2017, n. 61.

3.11 Gli allievi con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La finalità generale dei percorsi di leFP è quella di garantire gli standard descritti in termini di competenze, con riferimento sia alle competenze di base che a quelle trasversali e professionali.

Il raggiungimento degli standard potrà avvenire, secondo il **principio della personalizzazione**, che prevede la **valorizzazione delle competenze di ciascuno**, anche attraverso l'introduzione di misure di sviluppo o recupero degli apprendimenti.

In questo quadro di riferimento, i percorsi che accolgono **allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES)** sono chiamati ad accentuare il peso del principio metodologico della personalizzazione, attraverso la delineazione di **strumenti e percorsi mirati**. In questo modo, l'organizzazione formativa prende in carico tutti i bisogni educativi - anche quando non riconducibili a specifiche sindromi - e dunque non certificabili. Anche questi bisogni, infatti, devono trovare spazio dentro una progettazione globale e centrata sulla persona.

Rilevante è l'esempio dei **disturbi specifici di apprendimento (DSA)**, situazioni riguardo alle quali occorre progettare interventi che prevedano misure dispensative e compensative.

Per ogni **allievo con disabilità** occorre mettere a punto un **piano educativo individualizzato (PEI)**, secondo la normativa vigente.

La progettazione dei percorsi individualizzati ha come indispensabile premessa l'adozione, da parte dell'istituzione scolastica/formativa, del **documento di valutazione funzionale** dell'allievo, redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare (ex D.Lgs. n. 66/2017), utilizzando il sistema di classificazione ICF (International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Altresì la costituzione di una **"équipe multidisciplinare"** - composta da uno specialista in neuropsichiatria, un docente/formatore, un docente di sostegno (ove presente) e dal dirigente scolastico e/o responsabile dell'istituzione formativa - è parte essenziale della procedura da attivare per la presa in carico degli allievi con disabilità⁹.

⁹ Tali risorse professionali possono essere individuate all'interno dei servizi sociali e sanitari territorialmente competenti. (es. Asl, Distretti socio- sanitari, DSM, ecc.)